



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2011

=====

ADDI' 26/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - DI PAOLANTONIO - ZAPPALA'

DELIBERAZIONE N. 428

Oggetto:

Atto di indirizzo relativo al progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo.



428 26 SET. 2011

**OGGETTO:** Atto di indirizzo relativo al progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente, di concerto con l'Assessore Risorse Umane, Demanio e Patrimonio

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

**VISTO** il "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 160, comma 1, lettera a), punto 8) del citato Regolamento regionale" n. 1/2002, il quale dispone che il Direttore di Dipartimento "*promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati*";

**VISTI** gli artt. 534 e ss. del citato "Regolamento regionale" n. 1/2002 inerenti la alienazione dei beni immobili regionali;

**VISTO** l'art.1, commi 55, 56, 57 e 58 della Legge Regionale n.14 dell'11 agosto 2008 (*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Lazio*) con il quale la Regione promuove la costituzione di una società a capitale interamente pubblico, capitalizzata in parti uguali dalla Regione Lazio e dal Comune di Viterbo, denominata "*Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo*" - ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 ottobre 200, n. 323 ( Riordino del settore termale) e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2001 n. 806531 (Trasferimento dall'INPS alla Regione Lazio dello stabilimento termale "Terme dei lavoratori" in Viterbo) -;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Regolamento Regionale n.2/2004 ha, tra l'altro, modificato l'art.540 del Regolamento Regionale n.1/2002, introducendo un comma 3 bis del seguente tenore "*In deroga al comma 2, limitatamente allo stabilimento termale Terme dei Lavoratori di Viterbo, acquisito al patrimonio della Regione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4*



428 26 SET. 2011 *R*

ottobre 2001, è disposto, ai sensi dell'art.22, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, il trasferimento a titolo gratuito, del 50% del diritto di proprietà dei beni al Comune di Viterbo".

- con successivo Regolamento Regionale n.16 del 27 luglio 2005, art.10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2005, il predetto comma 3 bis dell'art.540 del Regolamento Regionale n.1/2002 veniva abrogato, in via di autotutela;
- il Comune di Viterbo, con ricorso al TAR del Lazio (R.G. n.10511/2005), notificato alla Regione in data 15 novembre 2005, richiedeva l'annullamento parziale, previa sospensione, "del regolamento regionale del 27.07.2005 n.16, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 30.07.2005, nella parte in cui, all'ar'.10, nell'introdurre modifiche all'art.540 del regolamento regionale n.1/2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni), ne abroga il comma 3 bis";
- con sentenza n.6481 depositata il 26 luglio 2006, il TAR del Lazio, ritenuta la violazione da parte della Regione Lazio delle norme procedurali di cui alla legge n. 241/90 e dei principi in materia di autotutela, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'art.10 del regolamento Regionale n.16/2005, nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3 bis dell'art.540 del Regolamento n.1/2002, facendo salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione e compensando tra le parti le spese di giudizio;
- la predetta pronuncia è divenuta definitiva in quanto mai impugnata dalla Regione Lazio, la quale avviava nuovo procedimento amministrativo per l'abrogazione della richiamata norma;
- analogo ricorso (R.G. n.151/2005) veniva contemporaneamente intrapreso dal Comune di Viterbo innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il quale, con sentenza n.2/09 depositata il 7 gennaio 2009, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Lazio, ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione, dichiarando inammissibile il ricorso e compensando tra le parti le spese processuali;
- con atto di citazione notificato il 17 aprile 2007, il Comune di Viterbo ha convenuto la Regione Lazio innanzi al Tribunale Civile di Viterbo, chiedendo al Giudice Ordinario di: "In via principale, dato atto dell'intervenuto trasferimento in favore del Comune di Viterbo da parte della Regione Lazio del 50% della proprietà indivisa dello Stabilimento Termale già di proprietà dell'I.N.P.S., denominato "Terme dei Lavoratori", contraddistinto nel Catasto del medesimo Comune al F.163, particelle graffate 73, 197, 204, 206, 207 e 208, Zona I, Cat.B/2, C1.2, consistenza 30.606 metri cubi, rendita € 60.065.50, sedente in Viterbo, Strada Bagni nn.8/10 (piano T., 1^ e 2^ e relative pertinenze), dichiarare che il complesso immobiliare che precede è entrato a far parte ad ogni effetto di legge del patrimonio immobiliare comunale con ogni ulteriore conseguenza, e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Viterbo di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero per il medesimo da ogni responsabilità;  
In via subordinata, e salvo gravame, qualora non si dovesse ritenere già perfezionato il trasferimento della quota parte pari al 50% della proprietà del compendio immobiliare per cui è causa, dato atto dell'intervenuto



accordo intercorso tra le parti e delle disposizioni normative indicate nella premessa, emettere sentenza costitutiva, ex art.2932 c.c., che produca il trasferimento in favore del Comune di Viterbo ed in danno della Regione Lazio della quota parte di proprietà, pari al 50%, delle "Terme dei Lavoratori" (già di proprietà dell'I.N.P.S.), meglio descritte al precedente punto, con ogni ulteriore conseguenza come per legge ed ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione dell'emanata decisione, anche nella specie con esonero da responsabilità; In via più gradata, dato atto del comportamento inadempiente della "Regione" con riferimento agli accordi intercorsi, condannare la medesima amministrazione al risarcimento di ogni danno conseguentemente subito dal Comune di Viterbo, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o, comunque, di giustizia, da determinarsi, quanto meno, nella misura pari ai costi dell'intervento di rilancio programmato dello stabilimento termale.

Con vittoria, in ogni caso di spese, competenze ed onorari di giudizio";

- la Regione Lazio si è ritualmente costituita nel predetto giudizio (R.G. n.1025/07 – Dott.ssa Festa Piccolomini), sia contestando la domanda nel merito, sia eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
- all'udienza del 21 maggio 2008 il Giudice, viste anche le memorie ex art.183 c.p.c. depositate dalle parti, ha respinto le richieste istruttorie e rinviato la causa all'udienza del 20 maggio 2009 per precisazione delle conclusioni;
- pendente il descritto contenzioso giudiziale, la Regione Lazio ha rivalutato l'opportunità di promuovere senza ulteriore indugio il rilancio dello stabilimento termale ex INPS di Viterbo, operando congiuntamente e sul piano paritetico con il Comune, nelle forme e con le modalità all'uopo definite all'art.1, commi 55, 56, 57 e 58 della Legge Regionale n.14 dell'11 agosto 2008 (*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008 – 2010 della Regione Lazio*);
- in particolare dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 56 e 57 della legge regionale n. 14/2008 si evince che la società "opera, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, quale strumento per l'attuazione della programmazione regionale, di concerto con il Comune di Viterbo" e che " Ai fini dello svolgimento delle attività della società di cui ai commi 55 e 56, il conferimento avviene in natura fino alla concorrenza del capitale sociale previsto per legge e ricomprende, comunque, il compendio immobiliare denominato Terme ex INPS di Viterbo. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla società e, in particolare, a stipulare di concerto con il Comune di Viterbo, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché, a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Regione o dall'assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria Amministrazione".
- all'esito degli incontri tra i competenti assessorati, l'Amministrazione



Comunale, con nota prot.3225 del 27 gennaio 2009, ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire nel più breve tempo possibile alla costituzione della società prevista dalla Legge Regionale 14/2008, previo trasferimento del 50% dello stabilimento termale ex INPS, adottando la deliberazione della G.C. n.29 del 30.01.2009, nonché le successive della G.C. n. 364 del 12.07.2011 e del C.C. N. 144 del 12.07.2011;

- conseguentemente, la Regione Lazio ha adottato, a sua volta, la deliberazione della G.R. n.366 del 15.05.2009, con la quale si autorizzava il trasferimento, ai sensi dell'art.540, comma 3, del R.R. n.1/2002 come ripristinato a seguito della citata sentenza del TAR del Lazio n.6481/2006, del 50% dei diritti di proprietà relativi allo stabilimento termale ex INPS ubicato nel Comune di Viterbo, denominato "Terme dei Lavoratori", al Comune di Viterbo, al fine di dare attuazione al piano di rilancio del medesimo stabilimento termale;

**ATTESO** che è comune interesse delle parti definire transattivamente ogni pendenza che sia di ostacolo alla realizzazione del programma indicato dalla legge regionale n. 14/2008, art.1, commi 55, 56, 57 e 58, in vista del positivo impatto che il rilascio delle terme produrrà sia in termini di riqualifica dell'area territoriale coinvolta, sia per i risvolti occupazionali che ne deriveranno;

**PRESO ATTO** che in data 21 giugno 2011 si è tenuta presso l'amministrazione regionale una riunione tra rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Viterbo nel corso della quale sono stati messi a punto gli ultimi dettagli in relazione alla proposta transattiva da stipularsi tra le parti anche in tema di "governance" della costituenda società e che, in esito a tale riunione, è stato sottoscritto tra le parti il verbale parte integrante della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che lo studio legale Torri-Polverari al quale è stata affidata la difesa dell'amministrazione regionale nel giudizio tuttora pendente innanzi al Tribunale Civile di Viterbo, con nota 11 luglio 2011, ha espresso parere favorevole rispetto ad una ipotesi transattiva della causa in corso;

**RITENUTO** necessario adottare il presente atto di indirizzo con il quale si impartiscono direttive alle strutture regionali in merito, tra l'altro, all'attuazione dell'articolo 1 commi 55, 56, 57 e 58 della legge regionale n. 14/2011;

La presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione tra le parti sociali

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



428 26 SET. 2011. n

- 1) Di approvare il verbale sottoscritto in data 21 giugno 2011 tra i rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Viterbo, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio a sottoscrivere la transazione per il giudizio civile tuttora pendente intentato dal Comune di Viterbo contro la Regione Lazio relativo al trasferimento a titolo gratuito del 50% della proprietà del compendio immobiliare ex "Terme dei lavoratori" al fine di eliminare ogni pendenza che sia di ostacolo alla realizzazione della costituenda società a capitale interamente pubblico, di cui alla legge regionale 14/2008, art.1, commi 55, 56, 57 e 58.
- 3) Di disporre che all'atto transattivo di cui al precedente punto 2) devono essere allegati, quali parti integranti dello stesso i seguenti documenti redatti, previa intesa, tra la Regione Lazio ed il Comune di Viterbo:
  - a) bozza Statuto della costituenda società denominata "*Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo*" parte integrante alla presente deliberazione;
  - b) bozza "Patto parasociale", parte integrante alla presente deliberazione;
- 4) ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge regionale n. 14/2008 il conferimento alla istituenda "*Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo*" avviene "*in natura fino alla concorrenza del capitale sociale previsto per legge e ricomprende, comunque il compendio immobiliare denominato Terme ex INPS di Viterbo*", il cui valore sarà quello derivante dalla perizia di stima da redigersi ai sensi di legge, congiuntamente tra le Amministrazioni interessate;
- 5) Di rinviare a successive deliberazioni della Giunta regionale la costituzione della società denominata "*Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo*".



Statuto TermeVT (13 Patto parasociale (13 settembre 2011).docsettembre 2011).doc      verbale (1).pdf

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 SET. 2011





*[Handwritten signatures and initials]*

il presente documento  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è composto di N° 3 Pagine  
conforme al suo originale.  
Data 19-09-2011 Firma \_\_\_\_\_

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2011 TRA LA REGIONE LAZIO ED IL COMUNE DI VITERBO IN MERITO ALLA PROPOSTA TRANSATTIVA DA STIPULARE TRA LE PARTI PER IL RILANCIO DELLE TERME DEI LAVORATORI EX INPS DI VITERBO**

Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio

Il Direttore  
*[Signature]*  
Dott. Francesco Alfano

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2011 presso la sede della Regione Lazio - Segreteria dell'Assessore alle Risorse umane Demanio e Patrimonio - sono presenti i rappresentanti del Comune di Viterbo e della Regione Lazio come da elenco allegato parte integrante del presente verbale.

Oggetto della riunione odierna è giungere ad un atto transattivo da stipularsi tra le parti a chiusura del giudizio pendente intentato dal Comune di Viterbo contro la Regione Lazio per il trasferimento a titolo gratuito del 50% della consistenza del compendio denominato Terme dei Lavoratori ex INPS di Viterbo.

A seguito di ampia discussione le parti stabiliscono quanto segue:

- 1) la proposta transattiva avanzata dal Comune di Viterbo deve essere integrata necessariamente della consistenza catastale ( foglio e particelle) relative al compendio in argomento;
- 2) La particella n. 209 non costituisce oggetto della transazione;
- 3) La costituenda società - di cui all'art.1, commi dal 55 al 58 della legge regionale 11 agosto 2008 n. 14 - interamente pubblica capitalizzata in parti uguali dalla Regione Lazio e dal Comune di Viterbo denominata " Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle Terme ex INPS di Viterbo" deve avere la configurazione giuridica della società a responsabilità limitata;
- 4) Gli organi della società sono: Consiglio di amministrazione composto da tre persone di cui una con la carica di Presidente; L'assemblea e il Collegio dei Revisori;
- 5) Il Consiglio di Amministrazione è nominato per 2/3 dall'Amministrazione Regionale e per 1/3 dall'Amministrazione Comunale per il primo triennio. Nel secondo triennio lo stesso sarà nominato dall'amministrazione Comunale per 2/3 dall'Amministrazione Regionale e per 1/3. E così in alternanza per i trienni successivi.
- 6) Il presidente è nominato per il primo triennio dalla Regione Lazio e per il secondo triennio dal Comune di Viterbo. E così in alternanza per i trienni successivi.
- 7) Nel primo triennio il Collegio dei Revisori è indicato, per i 2/3 dal Comune di Viterbo, a cui compete anche la nomina del Presidente, e per 1/3 dalla Regione Lazio; nel secondo triennio dalla Regione Lazio per i 2/3, a cui compete anche la nomina del Presidente, e dal Comune di Viterbo per 1/3, e così in alternanza;
- 8) Nel primo triennio l'approvazione del bilancio della società, in considerazione del fatto che le quote societarie sono equivalenti, compete al Comune di Viterbo, nella qualità di socio al 50% della società, nel secondo triennio l'approvazione compete alla Regione Lazio, in qualità di socio al 50%, e così in alternanza. Non possono in tal caso essere poste eccezioni di tipo politico valendo unicamente aspetti contabili e tecnici;
- 9) L'assemblea straordinaria potrà deliberare con il 100% del capitale.
- 10) il capitale sociale è stabilito in 100.000 euro. A questo verranno aggiunti i beni in natura derivanti dal complesso delle terme inps.



Conseguentemente, si decide di integrare la transazione allegando alla stessa lo Statuto della società e i Patti Para-sociali da redigersi secondo i punti sopra elencati.

*[Handwritten signatures]*

EG. alla DELIB. N. 428 A

il 26 SET. 2011





RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2011

PER IL COMUNE DI VITERBO

ARENA GIOVANNI - ASS. LL.PP.

FUSCO UMBERTO - CONSIGLIERE DELEGATO AL TERMALISMO

SCACCHI FRANCESCO - CONSULENTE DI DIREZIONE

ROSSI MARIO - DIR. III SETTORE

CRAMAROSSA GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

QUINTARELLI STEFANO - RAG. CAPO

CARDONI CARLO - CAPO REVISORI CONTI

PER LA REGIONE LAZIO

ASSESSORE FABIO ARMENI

ASSESSORE ANGELA BIRINDELLI

DOTT.SSA MARIA RIZZO

ARCH. CINARDI

Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio

Il Direttore

Dot. Raffaele Marra





Delib. alla DELIB. N. 428 m  
 DEL 26 SET. 2011

STATUTO  
 Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA 19-09-2011

Il presente documento \_\_\_\_\_  
 N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 è composto di N° 43 Pagine del è  
 conforme al suo originale.  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Articolo 1**

*Denominazione*

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 1 commi dal 55 al 58 della legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 14, una società a responsabilità limitata denominata "SOCIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER IL RILANCIO DELLE TERME EX INPS DI VITERBO - Società a responsabilità limitata" a capitale interamente pubblico suddiviso in parti uguali tra la Regione Lazio e il Comune di Viterbo.

**Articolo 2**

*Sede*

1. La società ha sede in Viterbo.  
 2. Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e depositi, sia in Italia che all'estero.

Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio  
 Il Direttore  
 Dott. Raffaele Marra

**Articolo 3**

*Oggetto sociale*

1. La società, ai sensi dell'art. 1 commi 55, 56, 57 e 58 della legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 14, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, opera quale strumento per l'attuazione della programmazione regionale, di concerto con il Comune di Viterbo. Per le suddette finalità, la società, in particolare,:

a) opera la promozione e la realizzazione - anche per il tramite dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa vigente - degli stralci funzionali del "Piano di rilancio" delle Terme ex INPS di Viterbo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 221, ratificata con provvedimento del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 51, ed alla deliberazione del Consiglio comunale di Viterbo dell'8 febbraio 2001, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli altri eventuali e ulteriori piani che dovessero essere deliberati dalla Regione Lazio e/o dal Comune di Viterbo in connessione con il rilancio e/o lo sviluppo delle Terme ex INPS di Viterbo;

b) opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali in materia.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle licenze, autorizzazioni e quant'altro eventualmente necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

2. La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, può assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché senza alcun fine di collocamento presso terzi, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

3. La società non può svolgere, in ogni caso, attività finanziarie o di interme-



1

di mediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, attività di mediazione immobiliare nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

#### Articolo 4

##### *Durata*

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

#### Titolo II

### CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

#### Articolo 5

##### *Capitale sociale*

1. Il capitale sociale è di euro..... (N.B.: l'ammontare del capitale sociale sarà pari al valore del compendio immobiliare denominato "Terme ex I.N.P.S. di Viterbo", quale risultante dalla perizia di stima conferita in sede di costituzione della società) ed è suddiviso in parti uguali tra la Regione Lazio e il Comune di Viterbo.
2. Il capitale sociale può essere detenuto solo da Regioni, Province, Comuni o altri Enti Pubblici
3. Fermo il rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo, il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibili di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
4. Le quote detenute dai Soci possono essere trasferite, in tutto o in parte, solo in favore dei soggetti individuati dal precedente comma 2 del presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 6.

#### Articolo 6

##### *Diritto di prelazione*

1. Qualora uno dei Soci (di seguito, la "Parte Offerente") riceva da un terzo (di seguito, il "Terzo Potenziale Acquirente") un'offerta scritta o avvii trattative o contatti con un Terzo Potenziale Acquirente aventi ad oggetto il trasferimento - in tutto o in parte - della quota detenuta nella Società o di diritti a essa relativi, lo stesso sarà tenuto a darne comunicazione all'altro Socio, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo comma 2 del presente articolo, al quale sarà riconosciuto il diritto di prelazione ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo (di seguito, il "Diritto di Prelazione"). Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, permuta, trasferimenti in blocco, conferimenti (di seguito, gli "Ulteriori Atti Traslativi"), il prezzo di esercizio della prelazione verrà determinato - con effetti vincolanti e incontestabili per le Parti - da un esperto indipendente nominato congiuntamente dai Soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Viterbo su istanza di uno dei Soci.
2. Allorquando i termini della trattativa tra la Parte Offerente ed il Terzo Potenziale Acquirente siano precisati ovvero nel caso in cui i termini degli Ulteriori Atti Traslativi siano precisati, la Parte Offerente dovrà offrire in prelazione la quota della Società oggetto della trattativa con il Terzo Potenziale Acquirente e/o quella oggetto degli Ulteriori Atti Traslativi (per entrambe le ipotesi, la "Quota della Società") all'altro Socio, inviando allo stesso una comunicazione per raccomandata A/R (di seguito, l'"Offerta in Prelazione"), contenente l'indicazione dell'entità della quota oggetto della trattativa, l'identità del Terzo Potenziale Acquirente e le altre condizioni, anche



di prezzo, a cui la Quota della Società verrebbe ceduta al Terzo Potenziale Acquirente o comunque trasferita nell'ambito degli Ulteriori Atti Traslativi.

3. Una volta ricevuta l'Offerta in Prelazione, l'altro Socio disporrà del termine di seguito indicato per far conoscere - mediante invio di lettera raccomandata A.R. - alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare l'Offerta in Prelazione: (i) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione si riferisca alla vendita della Quota della Società ad un Terzo Potenziale Acquirente, il termine sarà di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data in cui il Socio non offerente ha ricevuto l'Offerta in Prelazione e la prelazione sarà esercitata al prezzo già concordato tra la Parte Offerente e il Terzo Potenziale Acquirente; (ii) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione si riferisca al trasferimento della Quota della Società in base agli Ulteriori Atti Traslativi, il termine sarà di 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'esperto indipendente avrà comunicato per iscritto ai Soci il valore della Quota della Società e il prezzo di esercizio della prelazione coinciderà con il valore determinato dall'esperto indipendente. Resta inteso che l'Offerta in Prelazione potrà essere accettata solo in modo incondizionato e per l'intera Quota della Società.

4. Nel caso in cui l'altro Socio accetti l'Offerta in Prelazione, la Quota della Società si intenderà definitivamente e incondizionatamente ceduta o comunque trasferita ad esso.

5. Nel caso in cui il Socio non offerente non accetti l'Offerta di Prelazione nei termini sopra indicati, la Parte Offerente sarà libera cedere la Quota della Società al Terzo Potenziale Acquirente e/o di compiere gli Ulteriori Atti Traslativi, alle condizioni e nei termini indicati nell'Offerta di Prelazione.

#### Articolo 7

##### *Finanziamento soci e titoli di debito*

1. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta del risparmio.
2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.
3. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, con decisione presa da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. La decisione deve indicare l'ammontare dei titoli, il rendimento, il modo e i tempi di rimborso.

#### Titolo III DIRITTI SOCIALI

#### Articolo 8

##### *Partecipazioni sociali - Soggezione ad attività di direzione e controllo*

1. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis secondo comma del codice civile.

#### Titolo IV





## RECESSO DEI SOCI

### Articolo 9

#### *Recesso*

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede della società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della predetta decisione. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, i 30 (trenta) giorni decorrono dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio recedente.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto il recesso è regolato dalla legge e, in particolare, dall'art. 2473 del codice civile.

### Titolo V


## AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

### Articolo 10

#### *Consiglio di amministrazione*

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) persone nominate dall'assemblea ai termini e alle condizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Consiglio di Amministrazione nominato con l'atto costitutivo (il "**Primo Consiglio di Amministrazione**") è composto da 2 (due) amministratori designati dalla Regione Lazio, tra cui il Presidente, e da 1 (un) amministratore designato dal Comune di Viterbo (i "**Primi Amministratori**").  
I Primi Amministratori rimangono in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (la "**Prima Scadenza del Consiglio**").  
In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno o due dei Primi Amministratori, si procede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto nel primo paragrafo del presente comma 2.  
In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Primo Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, si procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avendo cura di garantire che il Consiglio in carica fino alla data della Prima Scadenza del Consiglio sia composto da due amministratori nominati dall'Assemblea su designazione della Regione Lazio, tra i quali il Presidente, e da un amministratore nominato dall'Assemblea su designazione del Comune di Viterbo.
3. In occasione delle nomine del Consiglio di Amministrazione successive alla data della Prima Scadenza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo di 3 esercizi, con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, secondo quanto di seguito riportato:
  - in occasione della prima nomina del Consiglio di Amministrazione successiva alla data della Prima Scadenza del Consiglio, 1 (un) amministratore è nominato su designazione della Regione Lazio e 2 (due) ammini-




- 
- stratori, tra i quali il Presidente, su designazione del Comune di Viterbo:
- in occasione della successiva nomina del Consiglio di Amministrazione, 2 (due) amministratori, tra cui il Presidente, sono nominati su designazione della Regione Lazio e 1 (un) amministratore dal Comune di Viterbo;
  - in occasione delle successive nomine si proceda sempre, con alternanza, nel rispetto del meccanismo descritto nei precedenti alinea.
4. Con riferimento ai Consiglio di Amministrazione nominati successivamente alla data della Prima Scadenza, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o due amministratori, si procede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dal precedente comma 3 del presente articolo.
5. Gli amministratori sono rieleggibili o confermabili.
6. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi amministratori.

## Articolo 11

### *Adunanze del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.
2. Il consiglio di amministrazione, che si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi, è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Il presidente ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, nomina il segretario, coordina i lavori, regola lo svolgimento della adunanza, accerta i risultati delle votazioni.
3. La convocazione avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.
6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue veci vengono assunte dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.





9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## Articolo 12


### *Poteri del consiglio di amministrazione*

1. Salvo per quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione detiene tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione della società.

Compete, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- la predisposizione del Piano Operativo Annuale (POA) della società, di cui all'articolo 23, da sottoporre per la discussione ed autorizzazione all'assemblea dei soci;
  - la predisposizione dei piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre per la discussione ed autorizzazione all'assemblea dei soci;
  - la selezione, assunzione, promozione e licenziamento del personale dipendente della Società, determinandone inquadramento, mansioni e retribuzioni, fermo restando quanto previsto nel piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società autorizzato dall'Assemblea Soci nell'ambito del Piano Operativo Annuale;
  - la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno;
  - la verifica dell'adeguatezza delle direttive e delle istruzioni nonché dei flussi informativi connessi al rapporto con i soci;
  - l'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci ed il compimento di tutti gli atti, nonché di tutte le operazioni ad esse collegate.
2. Sono in ogni caso sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci le seguenti decisioni:
- approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari di breve e lungo periodo;
  - valutazione ed approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) della società di cui all'articolo 23 del presente statuto;
  - approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari di breve e lungo periodo;
  - nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione delle operazioni – compresi gli investimenti e i disinvestimenti – che, per natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull'attività della Società;
  - nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione degli atti di acquisto e disposizione di aziende o rami di azienda che abbiano rilevanza strategi-





ca nel quadro della complessiva attività imprenditoriale, nonché di operazioni che possano comportare, nel loro svolgimento o al loro termine, impegni e/o atti di acquisto e/o disposizione di tale natura e portata;

- nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione dell'assunzione e/o dell'erogazione di finanziamenti nonché del rilascio di garanzie od operazioni che possono comportare, nel loro svolgimento o al loro termine, impegni e/o atti di tale natura;

- nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione delle acquisizioni e dismissioni di partecipazioni;

- nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;

- la stipula con enti pubblici di contratti e di convenzioni;

- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;

- la cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;

- la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni;

- l'assunzione di finanziamenti anche sotto forma di apertura di credito;

- l'emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;

- la costituzione di società, consorzi o enti collettivi;

- l'acquisto o la cessione di partecipazioni sociali.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

### Articolo 13

#### *Rappresentanza della società*

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### Articolo 14

#### *Compensi degli amministratori*

1. Agli amministratori, nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalla legge in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. I soci, inoltre, sempre nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalla legge in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare accantonamenti per il relativo fondo di quiescenza.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita, nei limiti di cui ai commi precedenti, dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

## Titolo VI DECISIONI DEI SOCI





## Articolo 15

### *Decisioni dei soci*

1. I soci decidono, nelle forme e con le modalità previste dal presente Titolo VI dello statuto, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'art. 12 del presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
  - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
  - c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
  - d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - g) le decisioni, di cui all'articolo 12, comma 2, del presente statuto, sottoposte dal consiglio di amministrazione alla preventiva autorizzazione dell'assemblea.

## Articolo 16

### *Diritto di voto*


1. Hanno diritto di voto i soci che risultano tali a norma di legge.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

## Articolo 17

### *Assemblea*

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità o inattività del consiglio di amministrazione, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o anche da un socio.
3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.
6. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione dell'assemblea si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-





tori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## Articolo 18

### *Svolgimento dell'assemblea*


1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Spetta al presidente dell'assemblea nominare il segretario, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea in conformità alle norme di legge in materia. E' escluso il voto segreto.
4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

## Articolo 19

### *Deleghe*

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.
2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
4. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di con-





trollo o ai dipendenti di queste.

## Articolo 20

### *Verbale dell'assemblea*

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

## Articolo 21

### *Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea*

1. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale per l'approvazione delle delibere concernenti il compimento degli atti indicati al comma 1 del precedente art. 11 e nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 2 del precedente art. 14.
3. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari materie, richiedono diverse specifiche maggioranze.
4. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.


## Titolo VII COLLEGIO SINDACALE

### Articolo 22

#### *Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi; sono altresì nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, per un periodo di 3 (tre) esercizi e con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai termini e alle condizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Collegio Sindacale nominato con l'atto costitutivo (il "**Primo Collegio Sindacale**") è composto da 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il Presidente, designati dalla Regione Lazio e da 1 (un) sindaco effettivo designato dal Comune di Viterbo (i "**Primi Sindaci**"); i sindaci supplenti sono designati 1 (uno) dal-





la Regione Lazio e 1 (uno) dal Comune di Viterbo.

I Primi Sindaci sono nominati per 3 esercizi, con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (la "Prima Scadenza del Collegio").

In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno o due dei Primi Sindaci:

- subentrano, ove esistenti, i sindaci supplenti designati dal medesimo Socio che aveva designato il/i sindaco/i cessato/i;
- si procede all'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto nel primo paragrafo del presente comma 2.

In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Primo Collegio Sindacale nella sua interezza, si procede alla nomina del nuovo Collegio Sindacale avendo cura di garantire che il Collegio in carica fino alla data della Prima Scadenza del Collegio sia composto da 2 (due) sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea su designazione della Regione Lazio e dal (un) sindaco effettivo nominato dall'assemblea su designazione del Comune di Viterbo.

3. In occasione delle nomine del Collegio Sindacale successive alla data della Prima Scadenza del Collegio, il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, per un periodo di 3 esercizi, con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, secondo quanto di seguito riportato:

- in occasione della prima nomina del Collegio Sindacale successiva alla data della Prima Scadenza del Collegio, 1 (un) sindaco effettivo è nominato su designazione della Regione Lazio e 2 (due) sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, su designazione del Comune di Viterbo;
- in occasione della successiva nomina del Collegio Sindacale, 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il Presidente, sono nominati su designazione della Regione Lazio e 1 (un) sindaco effettivo dal Comune di Viterbo;
- in occasione delle successive nomine si procede sempre, con alternanza, nel rispetto del meccanismo descritto nei precedenti alinea.

I sindaci supplenti sono sempre nominati 1 (uno) su designazione della Regione Lazio e 1 (uno) su designazione del Comune di Viterbo.

4. Al di fuori dei casi previsti dal penultimo paragrafo del precedente comma 2 del presente articolo, in caso di cessazione anticipata di uno o due sindaci effettivi:


- subentrano, ove esistenti, i sindaci supplenti designati dal medesimo Socio che aveva designato il/i sindaco/i cessato/i;
- si procede all'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, rispettando la composizione del Collegio Sindacale di volta in volta prevista ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo.

5. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro previsto per legge.

6. Il presidente del collegio sindacale, designato ai sensi dei precedenti commi, è nominato con decisione dei soci.

7. I sindaci restano in carica per tre esercizi ai sensi di legge. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

8. La decisione dei soci che provvede alla nomina determina la retribuzione



- del collegio sindacale e quanto altro a termini di legge.
9. Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti.
- 810 Al collegio sindacale si applicano le altre disposizioni ad esso relative dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

## Titolo VIII PIANO OPERATIVO ANNUALE

### Articolo 23

#### *Piano Operativo Annuale*

1. Ai sensi del precedente art. 12, comma 1, del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione predispone il Piano Operativo Annuale (P.O.A.) da sottoporre all'autorizzazione dei Soci ai sensi del precedente art. 12, comma 2.

Il POA è composto, almeno, dai seguenti documenti:

- piano degli obiettivi e linee di sviluppo delle attività;
- budget economico, corredato da una relazione sulla gestione;
- prospetto di previsione finanziaria, redatto per flussi di liquidità;
- pianta organica del personale e degli incarichi a terzi;
- programma degli investimenti, indicando gli strumenti di finanziamento, le motivazioni e, se rilevante, il tempo di rientro dell'operazione;
- eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito;
- analisi delle risorse umane;
- analisi di risk management;
- relazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a presentare annualmente all'Assemblea Soci il Piano Operativo Annuale per la preventiva autorizzazione.

## Titolo IX BILANCIO E UTILI

### Articolo 24

#### *Bilancio e utili*

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine è portato a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati secondo quanto deciso dai soci.

## Titolo X LIQUIDAZIONE

### Articolo 25

#### *Liquidazione*

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità di





liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri e i compensi degli stessi.

**Titolo XI**  
**NORME FINALI - RINVIO**

**Articolo 26**  
**Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio  
Il Direttore

*Raffaello Meris*





DELIB. N. **428**  
 26 SET. 2011

ALLEGATO [●]


**TERM-SHEET  
 PATTO PARASOCIALE**

Il presente documento \_\_\_\_\_  
 N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 è composto di N° 7 Pagine del è  
 conforme al suo originale.  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
19-09-2011

Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio  
 Il Direttore  
 Dott. Raffaele Marra

*Raffaele Marra*

1.	I "Soci" o le "Parti"	Regione Lazio Comune di Viterbo
2.	Capitale Sociale e trasferimento	Le Parti si impegnano:  (i) a non trasferire la partecipazione sociale in favore di e soggetti diversi da Regioni, Comuni, Province o altri enti pubblici (gli "Enti Pubblici");  (ii) a non consentire, in alcun modo, l'ingresso nel capitale sociale della Società da parte di soggetti diversi da quelli descritti nel precedente punto (i).
3.	Diritto di Prelazione	<p>1. Qualora uno dei Soci (di seguito, la "Parte Offerente") riceva da un terzo (di seguito, il "Terzo Potenziale Acquirente") un'offerta scritta o avvii trattative o contatti con un Terzo Potenziale Acquirente aventi ad oggetto il trasferimento - in tutto o in parte - della quota detenuta nella Società o di diritti a essa relativi, lo stesso sarà tenuto a darne comunicazione all'altro Socio, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2, al quale sarà riconosciuto il diritto di prelazione ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo (di seguito, il "Diritto di Prelazione"). Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, permuta, trasferimenti in blocco, conferimenti (di seguito, gli "Ulteriori Atti Traslativi"), il prezzo di esercizio della prelazione verrà determinato - con effetti vincolanti e incontestabili per le Parti - da un esperto indipendente nominato congiuntamente dai Soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Viterbo su istanza di uno dei Soci.</p> <p>2. Allorquando i termini della trattativa tra la Parte Offerente ed il Terzo Potenziale Acquirente siano precisati ovvero nel caso in cui i termini degli Ulteriori Atti Traslativi siano precisati, la Parte Offerente dovrà offrire in prelazione la quota della Società oggetto della trattativa con il Terzo Potenziale Acquirente e/o quella oggetto degli Ulteriori Atti Traslativi (per entrambe le ipotesi, la "Quota della Società") all'altro Socio, inviando allo stesso una comunicazione per raccomandata A/R (di seguito, l'"Offerta in Prelazione"), contenente l'indicazione dell'entità della quota oggetto della trattativa, l'identità del Terzo Potenziale Acquirente e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui la Quota della Società verrebbe ceduta al Terzo Potenziale Acquirente o comunque trasferita nell'ambito degli Ulteriori Atti Traslativi.</p> <p>3. Una volta ricevuta l'Offerta in Prelazione, l'altro Socio disporrà del termine di seguito indicato per far conoscere - mediante invio di lettera raccomandata A.R. - alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare l'Offerta in Prelazione: (i) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione si riferisca alla vendita della Quota della Società ad un Terzo Potenziale Acquirente, il termine sarà di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data in cui il Socio non offerente ha ricevuto l'Offerta in Prelazione e la prelazione sarà esercitata al prezzo già concordato tra la Parte Offerente e il Terzo Potenziale Acquirente; (ii) nel caso in cui l'Offerta in Prelazione si riferisca al trasferimento della Quota della Società in base agli Ulteriori Atti Traslativi, il termine sarà di 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'esperto indipendente avrà comunicato per</p>





iscritto ai Soci il valore della Quota della Società e il prezzo di esercizio della prelazione coinciderà con il valore determinato dall'esperto indipendente. Resta inteso che l'Offerta in Prelazione potrà essere accettata solo in modo incondizionato e per l'intera Quota della Società.

4. Nel caso in cui l'altro Socio accetti l'Offerta in Prelazione, la Quota della Società si intenderà definitivamente e incondizionatamente ceduta o comunque trasferita ad esso.

5. Nel caso in cui il Socio non offerente non accetti l'Offerta di Prelazione nei termini sopra indicati, la Parte Offerente sarà libera cedere la Quota della Società al Terzo Potenziale Acquirente e/o di compiere gli Ulteriori Atti Traslativi, alle condizioni e nei termini indicati nell'Offerta di Prelazione.

4. **Consiglio di Amministrazione**

Le Parti si impegnano reciprocamente a far sì (anche procurando che gli amministratori di propria designazione esprimano il proprio voto in conformità con quanto qui previsto) che:

- (i) la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione nominato con l'atto costitutivo (il "Primo Consiglio di Amministrazione") sia composto da 2 amministratori designati dalla Regione Lazio, tra cui il Presidente, e da un amministratore designato dal Comune di Viterbo (i "Primi Amministratori")
- (iii) i Primi Amministratori rimangano in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (la "Prima Scadenza del Consiglio");
- (iv) in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno o due dei Primi Amministratori, si proceda alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto nel precedente punto (ii);
- (v) in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Primo Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, si proceda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avendo cura di garantire che il Consiglio in carica fino alla data della Prima Scadenza del Consiglio sia composto da due amministratori nominati dall'Assemblea su designazione della Regione Lazio, tra i quali il Presidente, e da un amministratore nominato dall'Assemblea su designazione del Comune di Viterbo;
- (vi) in occasione delle nomine del Consiglio di Amministrazione successive alla data della Prima Scadenza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione sia nominato dall'Assemblea, per un periodo di 3 esercizi con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, secondo quanto di seguito riportato:
  - in occasione della prima nomina del Consiglio di Amministrazione successiva alla data della Prima Scadenza del Consiglio, un amministratore sarà nominato su designazione della Regione Lazio e due amministratori, tra i quali il Presidente, su designazione del Comune di Viterbo;
  - in occasione della successiva nomina del Consiglio di Amministrazione, due amministratori, tra cui il Presidente, saranno nominati su designazione della Regione Lazio e un





	<p>amministratore dal Comune di Viterbo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in occasione delle successive nomine si proceda sempre, con alternanza, nel rispetto del meccanismo descritto nei precedenti alinea.</li> </ul> <p>(vii) con riferimento ai Consigli di Amministrazione nominati successivamente alla data della Prima Scadenza del Consiglio, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o due amministratori, si proceda alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto della composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dal precedente punto (vi) della presente disposizione.</p>
<p>5. Collegio Sindacale</p>	<p>Le Parti si impegnano reciprocamente a far sì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e che debbano inoltre essere nominati 2 sindaci supplenti;</li> <li>(ii) il Collegio Sindacale nominato con l'atto costitutivo (il "<b>Primo Collegio Sindacale</b>") sia composto da 2 sindaci effettivi, tra cui il Presidente, designati dalla Regione Lazio e da un sindaco effettivo designato dal Comune di Viterbo (i "<b>Primi Sindaci</b>") e che i sindaci supplenti sia designati uno dalla Regione Lazio e uno dal Comune di Viterbo;</li> <li>(iii) i Primi Sindaci rimangano in carica per 3 esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (la "<b>Prima Scadenza del Collegio</b>");</li> <li>(iv) in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di uno o due dei Primi Sindaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- subentrino, ove esistenti, i sindaci supplenti designati dal medesimo Socio che aveva designato il/i sindaco/i cessato/i;</li> <li>- si proceda all'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto nel precedente punto (ii);</li> </ul> </li> <li>(v) in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Primo Collegio Sindacale nella sua interezza, si proceda alla nomina del nuovo Collegio Sindacale avendo cura di garantire che il Collegio in carica fino alla data della Prima Scadenza del Collegio sia composto da due sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea su designazione della Regione Lazio e da un sindaco effettivo nominato dall'Assemblea su designazione del Comune di Viterbo;</li> <li>(vi) in occasione delle nomine del Collegio Sindacale successive alla data della Prima Scadenza del Collegio, il Collegio Sindacale sia nominato dall'Assemblea, per un periodo di 3 esercizi, con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, secondo quanto di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in occasione della prima nomina del Collegio Sindacale successiva alla data della Prima Scadenza del Collegio, un sindaco effettivo sarà nominato su designazione della Regione Lazio e due sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, su designazione del Comune di Viterbo;</li> <li>- in occasione della successiva nomina del Collegio Sindacale, due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, saranno nominati su</li> </ul> </li> </ul>





	<p>designazione della Regione Lazio e un sindaco effettivo dal Comune di Viterbo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in occasione delle successive nomine si procederà sempre, con alternanza, nel rispetto del meccanismo descritto nei precedenti alinea. I sindaci supplenti saranno sempre nominati uno su designazione della Regione Lazio e uno su designazione del Comune di Viterbo;</li> </ul> <p>(vii) al di fuori dei casi previsti dal precedente punto (iv) della presente disposizione, in caso di cessazione anticipata di uno o due sindaci effettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subentrino, ove esistenti, i sindaci supplenti designati dal medesimo Socio che aveva designato il/i sindaco/i cessato/i;</li> <li>- si proceda all'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, rispettando la composizione del Collegio Sindacale di volta in volta prevista ai sensi del precedente punto (vi) della presente disposizione.</li> </ul>
<p>6. <b>Materie Riservate all'autorizzazione dei Soci</b></p>	<p><u>Le parti concordano di attribuire al Consiglio di Amministrazione l'amministrazione e la gestione della Società, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo.</u></p> <p><u>Sarà in ogni caso necessaria la preventiva autorizzazione dei Soci per il compimento dei seguenti atti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione e approvazione del Piano Operativo Annuale ("POA") della Società predisposto annualmente dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- <u>approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari di breve e lungo periodo;</u></li> <li>- <u>nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione delle operazioni -- compresi gli investimenti e i disinvestimenti -- che, per natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole sull'attività della Società;</u></li> <li>- nel caso in cui non siano previsti nel POA, approvazione degli atti di acquisto e disposizione di aziende o rami di azienda che abbiano rilevanza strategica nel quadro della complessiva attività imprenditoriale nonché di operazioni che possano comportare, nel loro svolgimento o al loro termine, impegni e/o atti di acquisto e/o disposizione di tale natura e portata;</li> <li>- nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione dell'assunzione e/o dell'erogazione di finanziamenti nonché del rilascio di garanzie od operazioni che possano comportare, nel loro svolgimento o al loro termine, impegni e/o atti di tale natura e portata;</li> <li>- nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione delle acquisizioni e dismissioni di partecipazioni;</li> <li>- nel caso in cui non siano previste nel POA, approvazione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;</li> <li>- la stipula con enti pubblici di contratti e convenzioni;</li> <li>- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;</li> <li>- la cessione a terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda sociale o di rami della stessa;</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni;</li> <li>- l'assunzione di finanziamenti anche sotto forma di apertura di credito;</li> <li>- l'emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;</li> <li>- la costituzione di società, consorzi o enti collettivi;</li> <li>- l'acquisto o cessione di partecipazioni sociali.</li> </ul>
--	--

7.	<b>Stalli Deliberativi</b>	<p>Nel caso in cui si venga a determinare uno stallo deliberativo (lo "Stallo") dovuto al mancato conseguimento nel Consiglio di Amministrazione o nell'Assemblea della Società delle maggioranze necessarie per l'approvazione del progetto di bilancio, del bilancio e della distribuzione degli utili, nonché delle proposte attinenti le Materie Riservate all'Autorizzazione dei Soci, le Parti convengono di osservare o, a seconda del caso, di far sì che sia osservata dagli amministratori da ciascuna Parte designati, la seguente procedura.</p> <p>In seguito al formarsi di uno stallo deliberativo, ciascuna parte avrà diritto di inviare all'altra parte una comunicazione in cui richiede che un rappresentante della Regione e uno del Comune, entro 30 giorni dalla data della riunione in cui si è verificato lo Stallo (il "Periodo di Conciliazione"), esaminino congiuntamente il motivo di disaccordo per raggiungere una soluzione amichevole al riguardo. Nel caso in cui la materia oggetto dello stallo deliberativo sia l'approvazione del progetto di bilancio o del bilancio di esercizio, il termine di cui sopra è ridotto a 15 giorni dalla data della riunione in cui si è verificato lo Stallo.</p> <p>Nel caso in cui la parti, durante il Periodo di Conciliazione, raggiungano un accordo in grado di risolvere lo stallo deliberativo, si procederà a una nuova convocazione, a seconda del caso, del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, ponendo all'ordine del giorno la materia oggetto dello Stallo.</p> <p>Nel caso in cui, alla scadenza del Periodo di Conciliazione, permanga il dissenso fra le Parti, ciascun Socio potrà attivare la procedura di risoluzione dello stallo di cui ai successivi paragrafi (la "Procedura di Risoluzione dello Stallo").</p> <p>La Parte che voglia avviare la Procedura di Risoluzione dello Stallo (la "Parte Dichiarante") dovrà trasmettere all'altra Parte (la "Parte Ricevente"), entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del Periodo di Conciliazione, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R contenente: (i) una breve descrizione delle circostanze che hanno comportato il verificarsi dello Stallo, e (ii) la proposta di nomina di un esperto indipendente a cui chiedere un parere in merito alla proposta sulla quale si è verificato lo Stallo (la "Notifica dello Stallo").</p> <p>Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della Notifica dello Stallo, la Parte Ricevente dovrà comunicare alla Parte Dichiarante che intende accettare la nomina dell'esperto indicato da quest'ultima ovvero comunicare la nomina di un secondo esperto indipendente. In tale ultimo caso, i Soci, congiuntamente, conferiranno ai due esperti così individuati l'incarico di individuare, nel più breve termine possibile, un terzo esperto indipendente, cui i Soci dovranno congiuntamente conferire l'incarico di rendere un parere in merito alla proposta in relazione alla quale si è verificato lo Stallo.</p> <p>L'esperto indipendente così nominato dovrà rendere il proprio parere nel termine concesso dalle Parti in occasione del conferimento dell'incarico.</p>
----	----------------------------	---





		<p>Sulla base del parere rilasciato dall'esperto indipendente, le Parti si impegnano a valutare nuovamente, in buona fede, i termini della proposta oggetto dello Stallo e si procederà ad una nuova convocazione, a seconda del caso, del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, ponendo all'ordine del giorno la materia oggetto dello Stallo.</p>
8.	<b>Penali</b>	<p>Le Parti convengono espressamente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al precedente art. 4, la Parte inadempiente sarà obbligata a pagare all'altra Parte, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, un importo pari a Euro <u>1.000.000 (un milione)</u> per ogni singolo inadempimento, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore subito dalla Parte non inadempiente e con salvezza di ogni altro diritto ed azione giudiziale della Parte non inadempiente, anche di natura cautelare e/o finalizzata ad ottenere l'inibitoria degli eventuali comportamenti posti in essere dalla parti in violazione degli obblighi e impegni oggetto del predetto art. 4.</li><li>- In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al precedente art. 5, la Parte inadempiente sarà obbligata a pagare all'altra Parte, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, un importo pari a Euro <u>1.000.000 (un milione)</u> per ogni singolo inadempimento, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore subito dalla Parte non inadempiente e con salvezza di ogni altro diritto ed azione giudiziale della Parte non inadempiente, anche di natura cautelare e/o finalizzata ad ottenere l'inibitoria degli eventuali comportamenti posti in essere dalla parti in violazione degli obblighi e impegni oggetto del predetto art. 5.</li><li>- In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Patto Parasociale diverse da quelle previste dagli artt. 4 e 5, la Parte inadempiente sarà obbligata a pagare all'altra Parte, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, un importo pari a Euro <u>500.000 (cinquecentomila)</u> per ogni singolo inadempimento, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore subito dalla Parte non inadempiente e con salvezza di ogni altro diritto ed azione giudiziale della Parte non inadempiente, anche di natura cautelare e/o finalizzata ad ottenere l'inibitoria degli eventuali comportamenti posti in essere dalla parti in violazione degli obblighi e impegni oggetto del presente Patto Parasociale.</li></ul> <p>Le Parti riconoscono che la determinazione delle penali di cui al presente articolo è stata effettuata nelle misure sopra indicate, anche avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse economico della Parte non inadempiente. Si conviene pertanto che anche per le ragioni suesposte l'ammontare di tale penale è congruo e non è manifestamente eccessivo.</p>
9.	<b>Durata</b>	<p>Il Patto Parasociale diventerà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata di 12 anni.</p> <p>Nei sei mesi antecedenti alla scadenza, le Parti si impegnano sin d'ora a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che disciplini la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli Stalli Deliberativi secondo lo spirito e alla luce di quanto previsto nel Patto Parasociale.</p>
10.	<b>Varie</b>	<p><u>Promessa del fatto del terzo</u></p> <p>Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si</p>

*impegna a far sì che ...*, *farà sì che ...* ed equivalenti adottate in questo Patto Parasociale, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere (ovvero da non compiere) da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile.

#### Varie

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni quivi previsti.

Nel caso di nullità, invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale, o di parte della stessa, le altre parti del presente Patto Parasociale conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso, le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni aventi sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo alla materia e agli obiettivi del presente Patto Parasociale, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.

Nessuna modifica o emendamento al presente Patto Parasociale potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da un rappresentante delle Parti munito dei relativi poteri. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla precedente disposizione.

#### Costi e spese

Le Parti concordano che i costi e le spese relativi alla negoziazione, preparazione ed esecuzione del presente Patto Parasociale e dei suoi Allegati saranno sostenuti dalle Parti ciascuna per quanto di propria spettanza.

#### Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, confermato da lettera raccomandata a.r., ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

se alla Regione Lazio:

[•]

Se al Comune di Viterbo

[•]

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r., o a mezzo di corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate mediante telefax).



Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio  
Il Direttore

Dott. Raffaele Marra  
*Raffaele Marra*